



CITTÀ di FROSINONE

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA
DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE LITI PENDENTI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30/03/2023

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Finalità del regolamento
- Art. 3 – Ambito di applicazione della definizione agevolata
- Art. 4 – Atti esclusi dalla definizione agevolata
- Art. 5 – Riduzione degli importi dovuti in applicazione alla definizione agevolata
- Art. 6 – Modalità di applicazione della definizione agevolata
- Art. 7 – Istanza di adesione alla definizione agevolata
- Art. 8 – Comunicazione del diniego della definizione agevolata
- Art. 9 – Efficacia della definizione agevolata
- Art. 10 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione
- Art. 11 – Importi dovuti
- Art. 12 – Entrata in vigore
- Art. 13 – Disposizioni finali

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che ha riservato potestà regolamentare ai Comuni in materia di gestione delle proprie entrate, si intende disciplinare l'istituto della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, in ogni grado di giudizio.
2. Le disposizioni regolamentari qui riportate sono altresì conformi alle previsioni contenute nell'articolo 1, commi da 186 a 204 della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023-2025), che riconosce agli enti locali la possibilità di introdurre l'istituto deflativo del contenzioso che afferisce alla definizione agevolata delle liti pendenti, espressamente disciplinato dalla normativa vigente per le controversie relative ad entrate tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Art. 2

Finalità del regolamento

1. Con il presente regolamento si offre la possibilità ai contribuenti a cui è stato notificato un atto di accertamento per violazioni in materia di fiscalità locale, di definire le controversie tributarie pendenti in relazione a tali atti risultanti impugnati.
2. L'adozione del predetto istituto deflativo consente al Comune di definire procedure relative alle liti fiscali, che possono comportare oneri allo stesso ente, sia in termini monetari, sia per quanto attiene alla distrazione del personale verso tali procedimenti.
3. La possibilità di adesione alla definizione agevolata non deve comunque essere intesa come rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e adempiono ai propri obblighi con tempestività.

Art. 3

Ambito di applicazione della definizione agevolata delle liti pendenti

1. Le disposizioni dettate dal presente regolamento prevedono la definizione agevolata delle controversie che attengono ai tributi della fiscalità locale (I.C.I., IMU, TASI, T.A.R.S.U., TARES, TARI, Imposta di pubblicità e DPA, COSAP, Canone Unico Patrimoniale), per le quali sia pendente una controversia, anche a seguito di rinvio, entro la data del 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della Legge n. 197/2022.
2. Per Comune impositore si intende il Comune di Frosinone, per quanto attiene a: I.C.I., IMU, TASI, T.A.R.S.U., TARES, TARI, Imposta di pubblicità e DPA, COSAP, Canone Unico Patrimoniale.

3. Possono essere oggetto di definizione agevolata delle liti pendenti le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune o un suo ente strumentale, che siano pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.

4. La definizione agevolata delle liti pendenti prende avvio a seguito di domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

Art. 4

Atti esclusi dalla definizione agevolata

1. Non possono essere oggetto della presente procedura agevolata i rapporti divenuti definitivi a seguito di sentenza passata in giudicato alla data del 1° gennaio 2023.

2. La definizione agevolata delle liti pendenti non è ammessa se il contribuente che ha richiesto di aderire alla stessa definizione agevolata, mediante presentazione di apposita istanza, rinuncia a quest'ultima definizione prima del perfezionamento della definizione stessa.

Art. 5

Riduzione degli importi dovuti in applicazione della definizione agevolata

1. Per l'applicazione della definizione agevolata, di cui al presente regolamento, il contribuente può beneficiare delle seguenti riduzioni dell'ammontare dell'imposta:

- a. ricorso pendente in primo grado, in assenza di sentenza: pagamento del 90% del valore della controversia;
- b. ricorso con il Comune soccombente in primo grado: pagamento del 40% del valore della controversia;
- c. ricorso con il Comune soccombente in secondo grado: pagamento del 15% del valore della controversia;
- d. ricorso pendente in Cassazione con entrambi giudizi di merito a favore del contribuente: pagamento del 5% del valore della controversia.

2. Per quanto riguarda le controversie relative alle sole sanzioni non collegate al tributo, queste possono essere definite:

- a. con il pagamento del 15% delle stesse in caso di soccombenza del Comune nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1° gennaio 2023;

Art. 6

Modalità di applicazione della definizione agevolata

1. Per l'applicazione della definizione agevolata, di cui al presente regolamento, il contribuente che intende aderire dovrà presentare apposita istanza, con modello messo a disposizione dal Settore Entrate.
2. La predetta istanza deve essere presentata entro e non oltre il termine del 30 giugno 2023.
3. Per gli importi superiori ad euro 1.000,00 (mille/00), il contribuente può richiedere la rateazione di quanto dovuto, tenendo conto che le rate saranno di pari importo, avranno scadenza mensile e saranno determinate come segue:
 - a. per importi dovuti da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 si può optare da cinque a dodici rate mensili;
 - b. da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - c. oltre euro 6.000,01 da venticinque a trentasei rate mensili.
4. In ogni caso la prima rata deve essere versata entro la data del 30 giugno 2023.
5. Sull'ammontare delle rate sono calcolati gli interessi al tasso legale, utilizzando il criterio del *pro rata temporis*.

Art. 7

Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 3, il debitore presenta l'istanza, su modello reso disponibile dal Settore Entrate, entro il 30 giugno 2023 con una delle seguenti modalità:
 - a. mediante consegna diretta all'ufficio protocollo/URP;
 - b. mediante raccomandata A/R, ed in tal caso fa fede la data di consegna all'ufficio postale;
 - c. mediante PEC, purché l'indirizzo di posta elettronica certificata sia relativo allo stesso contribuente.
2. L'istanza, presentata sul modello suddetto, è esente da bollo e deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti, deve essere completa delle generalità del contribuente (cognome, nome / ragione-denominazione sociale, luogo e data di nascita / di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), nonché dei dati relativi al ricorso/procedura pendente, oggetto dell'istanza.
3. Il contribuente è tenuto a presentare tante istanze quanti sono gli atti impugnati, per i quali intende avvalersi dell'istituto deflativo di cui al presente regolamento.

4. Per beneficiare della definizione agevolata è possibile richiedere la rateizzazione dell'importo dovuto, in conformità al precedente articolo 6. Nell'istanza il debitore indica, pertanto, il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento.
5. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori, per avvalersi della definizione agevolata, è il Funzionario Responsabile dell'entrata oggetto di definizione.

Art. 8

Comunicazione del diniego della definizione agevolata

1. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, il Settore Entrate, comunica le motivazioni per cui viene rigettata la richiesta di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti.
2. L'istanza si intende comunque rigettata in assenza di accoglimento espresso da parte del Comune entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'istanza effettuata dal contribuente.
3. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Art. 9

Efficacia della definizione agevolata

1. In caso di ammissione alla definizione agevolata delle controversie tributarie, il contribuente provvede al versamento dell'unica rata o delle rate richieste entro e non oltre le scadenze previste dal presente regolamento.

Art. 10

Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti, di cui al presente regolamento, può essere esercitata anche con la richiesta di pagamento rateale.
2. La predetta richiesta deve essere avanzata in occasione della presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata.
3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, per la determinazione delle somme da versare non si tiene conto degli importi eventualmente già versati.
4. I versamenti, come indicati dal presente comma, devono essere eseguiti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato.

Art. 11

Importi dovuti

1. Il soggetto che ha presentato istanza per aderire all'agevolazione di cui al presente regolamento versa le seguenti somme:
 - a. l'imposta, gli interessi e le spese di notifica riportati nell'atto impugnato;
 - b. gli interessi per riscossione coattiva.
2. L'importo dovrà essere incrementato delle eventuali spese di lite rimosse in base alla sentenza non definitiva con cui è stata decisa la controversia oggetto della presente definizione agevolata.
3. Ai fini dell'adesione alla presente definizione agevolata, non si procede alla restituzione di somme già versate, anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto in base alle disposizioni del presente regolamento.
4. Il contribuente è tenuto a versare direttamente ed in maniera autonoma le somme dovute in applicazione alle disposizioni del presente regolamento.
5. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva delle somme in contenzioso, senza che il contribuente abbia versato gli importi dovuti, la definizione di cui al presente regolamento consente di ottenere lo sgravio del ruolo/ingiunzione di pagamento/procedura coattiva.

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il termine di 60 giorni per la presentazione delle istanze per aderire alla definizione agevolata decorre dalla pubblicazione del presente regolamento nel sito internet istituzionale del Comune.
2. Il Comune adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 13

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è immediatamente efficace.
2. Per quanto non espressamente previsto, restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 1, commi da 186 a 204, della Legge n. 197/2022 e della normativa correlata.